

di Cav. Avv. Rosa Bertuzzi

Sede PC: Via P. Giordani, 9 – 29121 Piacenza

Sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano

P.Iva : 01711730331

rosabertuzzi@ambienterosa.net

PEC:ambienterosa@legalmail.it

www.ambienterosa.net

di Avv.to Rosa Bertuzzi

Parere sull' ambito di applicabilità dell'art. 255, commi 1.2, 1-bis, 1-ter, del D.Lgs. 152/2006 e sul rapporto con i regolamenti comunali

Con la recente modifica dell'articolo 255 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'Ambiente), il legislatore ha introdotto i commi 1.2, 1-bis e 1-ter, nell'ambito del Testo del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 2025, n. 147, recante: «*Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata **Terra dei fuochi** e per l'istituzione del Dipartimento per il Sud, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.*». L'art. 255 del D.Lgs. 152/2006, come modificato, sanziona l'**abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti urbani** "accanto ai contenitori", introducendo:

- una **sanzione amministrativa** da 1.000 a 3.000 euro (pagamento in misura ridotta € 1.000,00);
- una **sanzione accessoria** (fermo del veicolo);
- la possibilità di **accertamento tramite videosorveglianza** (comma 1-ter).

Il fulcro interpretativo è stabilire quando la condotta integra:

- "**abbandono o deposito**" (comma 1.2, quindi illecito statale), oppure
- "**errato conferimento, inosservanza della raccolta differenziata**" (illecito regolamentare locale).

La formulazione letterale circoscrive l'ambito applicativo della norma esclusivamente ai casi di abbandono o deposito di rifiuti "**accanto ai contenitori**" (accanto significa la distanza di quanti centimetri, metri?), escludendo, in virtù del principio di tassatività, le ipotesi di errato conferimento o collocazione degli stessi in luoghi impropri non riconducibili alle aree autorizzate e "attrezzate" per la raccolta.

Un approccio prudenziale garantisce, sempre e comunque, proporzionalità, equità e certezza giuridica, nonché i principi cardine del diritto relativi alla economicità, efficacia ed efficienza. Ogni situazione deve essere valutata nel suo complesso prima di determinare se ricorrano i presupposti per l'intervento statale o se sia più appropriato applicare le disposizioni locali.

La nuova disposizione dell'art. 255, comma 1.2, ha portata **specificata e non generalizzata**: essa si applica esclusivamente ai casi di abbandono o deposito di rifiuti urbani **accanto ai contenitori**, in coerenza con la ratio di contrasto ai fenomeni di degrado diffuso (es. "Terra dei Fuochi"). La sanzione statale appare quindi applicabile nelle ipotesi di significativo abbandono/deposito tali da costituire un rilevante impatto ambientale con possibili ricadute sulle matrici ambientali.

Per tutte le altre ipotesi di errato conferimento o collocazione impropria **in luoghi diversi dalla prossimità dei contenitori**, mancato rispetto della raccolta differenziata continua ad applicarsi la disciplina dei **regolamenti comunali**. L'azione amministrativa deve mantenersi improntata a **prudenza, proporzionalità e coerenza**, garantendo equilibrio tra la tutela dell'ambiente e il rispetto dei diritti dei cittadini.

A parere della scrivente, una eventuale paralisi dell'attività di accertamento sanzionatoria porterà, quasi certamente, ad una riduzione, se non ad una interruzione, delle fasi di accertamento e contestazione di tutti gli illeciti relativi all'abbandono dei rifiuti urbani sui territori locali.